DISCIPLINARE DI ESERCIZIO

per lo svolgimento coordinato delle attività di ispezione degli impianti termici ai sensi del DPR n.74/2013 e della LR Marche n.19/2015, di cui al Decreto Presidenziale n. 101 del 30/11/2022 tra

L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO (in seguito denominato "Provincia"), con sede in Ascoli Piceno (AP), Piazza Simonetti n.36 - C.F. 01116550441 - nella persona dell'Dirigente del Settore III -Infrastrutture e Servizi a Rete- Ing. Antonino Colapinto

e

L'AZIENDA MULTI SERVIZI S.p.a., con sede in S. Benedetto del Tronto (AP), Via Mamiani n. 29 (in seguito denominata "Società") – P.Iva 01219810445 - nella persona del Presidente Ing. Angelo Massi

PREMESSA

VISTI i seguenti riferimenti normativi in materia di ispezione degli impianti termici degli edifici:

- a) Legge 9 gennaio 1991 n. 10,
- b) Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192, e s.m.i.
- c) D.P.R. n. 74/2013 e s.m.i.
- d) L.R. Marche n. 19/2015 e s.m.i.

RILEVATO che:

- il 12 luglio 2013 è entrato in vigore il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per gli usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192);
- il D.P.R. 74/2013, in coerenza con la Direttiva 2010/31/UE, riordina la normativa in materia di controlli e ispezioni sugli impianti termici e introduce numerose novità rispetto alla legislazione previgente;
- tali novità normative sono state recepite dalla Regione Marche con l'approvazione della Legge Regionale 20 aprile 2015, n. 19 Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici (di seguito indicata LR 19/2015), abrogando la precedente L.R. Marche n. 9/2008;

CONSIDERATO che la competenza per l'esecuzione degli accertamenti e per le ispezioni degli impianti termici di cui all'art. 9 del D.P.R. 74/2013, stabilita dalla L. 10/1991 e mai modificata, è della Provincia, identificato come Autorità Competente ai sensi dell'art. 2 della LR 19/2015 a norma del quale "Gli accertamenti e le ispezioni degli impianti termici di cui all'articolo 9 del D.P.R. 74/2013 sono affidati ai Comuni con più di 40.000 abitanti come risultanti dal censimento della popolazione dell'anno 2011 e per la restante parte del territorio alle Province, di seguito denominate autorità competenti";

RILEVATO che ai sensi dell'art. 2, comma 3 della LR 19/2015 l'autorità competente può effettuare gli accertamenti e le ispezioni direttamente con proprio personale o affidare gli stessi ad un organismo esterno avente le caratteristiche riportate nell'allegato C del D.P.R. 74/2013;

RICHIAMATO integralmente il Decreto del Presidente della Provincia di Ascoli Piceno n. 101 del 30/11/2022 avente per oggetto "Approvazione accordo di partenariato pubblico ex art.5, comma 6, D.lgs. n. 50/2016 tra la Provincia di Ascoli Piceno e la società Azienda Multi Servizi S.p.a. di S.Benedetto del Tronto per lo svolgimento delle funzioni di ispezione degli impianti termici degli

edifici a norma della Legge Regionale Marche n.19/2015 e del D.P.R. n.74/2013.";

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Il presente disciplinare di esercizio impegna ed obbliga la Società, in forza del Decreto Presidenziale richiamato nelle premesse, ai sensi della L.R. 19/2015, all'esecuzione del servizio di ispezione degli impianti termici siti nel territorio di competenza della Provincia di Ascoli Piceno, quale soggetto responsabile delle modalità operative, delle condizioni e dei termini in appresso specificati.

L'affidamento alla Società ha per oggetto, ai sensi della L. 10/1991, del D.Lgs. 192/2005, del D.P.R. 74/2013 e della LR 19/2015, lo svolgimento delle funzioni di ispezione degli impianti termici degli edifici a norma della L.R. 19/2015.

Con il presente disciplinare, i seguenti compiti vengono affidati alla Società, che li accetta e si impegna a svolgerli:

- a) effettuazione di n. 220 verifiche ispettive in base ai criteri imposti dalla normativa vigente, escluse le attività di accertamento di cui all'art 7 della L.R.19/2015;
- b) programmazione/calendarizzazione delle ispezioni (calendarizzazione ed assegnazione al singolo ispettore), utilizzando i dati e la piattaforma CURMIT (Catasto unico regionale degli impianti termici);
- c) stampa, imbustamento, spedizione, gestione dell'intero iter relativo all'invio delle lettere di Avviso Ispezione all'utente (redatte su standard concordato con la Provincia), del Rapporto di Prova e del modello di messa a norma dell'impianto;
- d) tempestiva comunicazione agli Enti competenti (Comune, Provincia) tramite P.E.C., in caso di ispezione su impianto ritenuto immediatamente pericoloso entro 24 ore dalla rilevazione, inviando la comunicazione su modello di lettera concordato con la Provincia con allegato il Rapporto di Prova, ai sensi del comma 17 dell'art.8 della L.R. 19/2015;
- e) aggiornamento del CURMIT a seguito delle informazioni acquisiti durante tutta l'attività di ispezione (esempio; impianti disattivati, impianti non esistenti per errati indirizzi, cambi del responsabile impianto, ecc..);
- f) inserimento dei rapporti di ispezione nel CURMIT e consegna degli stessi alla Provincia dopo aver effettuato la catalogazione cartacea, scannerizzazione e catalogazione digitale;
- g) gestione dei controlli post-ispezione, in particolare controllo tecnico dei documenti di messa a norma degli impianti ispezionati, quindi apposizione del visto se i documenti attestano la messa a norma, oppure programmazione della seconda ispezione con addebito ai sensi del comma 22 dell'art.8 della L.R. 19/2015; i documenti di messa a norma degli impianti devono essere catalogati se trasmessi in formato digitale, se invece sono cartacei si deve procedere alla catalogazione cartacea, scannerizzazione e catalogazione digitale;
- h) nel caso di ispezioni programmate e non effettuate per cause imputabili al responsabile dell'impianto, la società procede applicando i commi 6, 7 ed 8 dell'art.8 della L.R. 19/2015, previa comunicazione alla Provincia;
- i) al fine di informare sull'inizio dell'attività di ispezione, predisporre un avviso da inviare alle associazioni di manutentori/installatori, associazioni di consumatori ed ai Comuni, il tutto da concordare con la Provincia e da fare almeno 15 giorni prima dell'inizio delle ispezioni;

- j) attivazione di un numero telefonico unico dedicato all'attività di ispezione degli impianti termici per il territorio di competenza;
- k) attivazione sito web dedicato, per informazioni sulle ispezioni, scarico documentazione, interazione con l'ufficio impianti termici della Provincia di Ascoli Piceno;
- effettuazione di una campagna di informazione finalizzata alla sensibilizzazione della cittadinanza sul corretto esercizio e manutenzione degli impianti termici e sull'attività di ispezione di competenza della Provincia attraverso pubblicazione sui quotidiani locali, canali web, ecc.;
- m) tutte le attività necessarie e propedeutiche al corretto svolgimento del servizio.

Riguardo le attività relative agli accertamenti ed alle ispezioni degli impianti termici, si richiamano le disposizione degli artt. 6, 7 e 8 della LR 19/2015:

- a. sono soggetti ad accertamenti ed ispezioni, come previsto dall'art. 9 del D.P.R. 74/2013, gli impianti termici, sia autonomi che centralizzati, alimentati a combustibile gassoso, liquido o solido, a energia elettrica, teleriscaldamento, tramite cogenerazione o trigenerazione, aventi le seguenti caratteristiche:
 - a) impianti con sottosistemi di generazione a fiamma o con scambiatori di calore collegati ad impianti di teleriscaldamento aventi potenza termica utile nominale non minore di 10kW;
 - b) impianti a ciclo frigorifero con potenza termica utile nominale, in uno dei due servizi (riscaldamento o raffrescamento), non minore di 12 kW;
- b. per gli impianti di potenza utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, dotati di sottosistemi di generazione a fiamma e alimentati a gas (metano o GPL), destinati alla climatizzazione invernale o alla produzione di acqua calda sanitaria, nonché per gli impianti a ciclo frigorifero di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kW, l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica è sostitutivo dell'ispezione;
- c. nella fase di accertamento dovranno essere espletati gli adempimenti indicati nell'art. 7 comma 2 lettere a), b), c) della L.R. 19/2015;
- d. le ispezioni dovranno essere programmate secondo i criteri e le priorità stabilite dall'art. 8 comma 1 della L.R. 19/2015 e D.G.R.M. n. 312 del 09/03/2020 e con le modalità operative ivi previste;
- e. le ispezioni sugli impianti si distinguono in:
 - ispezioni senza addebito, che sono finanziate dai proventi della distribuzione del segno identificativo e nei limiti dei fondi disponibili;
 - ispezioni in campo con addebito, nei casi previsti dall'art. 8 commi 7 e 9 della L.R. 19/2015, che sono a carico del responsabile dell'impianto, come previsto dalla L.R. 19/2015 nella misura indicata nell'allegato 6 della citata legge regionale, per i quali va richiesto il pagamento dell'ispezione.

Art. 2 - Durata dell'affidamento

Il presente disciplinare avrà validità di UN ANNO dalla data di stipulazione, con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno ad insindacabile giudizio di questa Amministrazione, salvo modificazioni alla normativa vigente e successive proroghe.

La Società, dalla firma del presente disciplinare, avvierà tutte le attività necessarie per procedere alle ispezioni come previsto dal presente disciplinare, entro tempi ristretti e comunque non oltre mesi 3.

Art. 3 – Ristoro delle spese sostenute

A titolo di ristoro delle spese sostenute per l'espletamento delle attività di ispezione, la Provincia di Ascoli Piceno corrisponderà alla società Azienda Multi Servizi S.p.a. l'importo forfettario complessivo di €. 20.000,00 (euro ventimila/00) annui IVA inclusa nella misura di legge, da liquidarsi con cadenza semestrale posticipata.

Tale importo è comprensivo delle eventuali mancate ispezioni e delle eventuali ispezioni di impianti termici con potenza superiore a 35 kW.

Tutti i costi sostenuti dal soggetto esecutore dovranno essere rendicontati alla Provincia di Ascoli Piceno quale autorità competente per il loro necessario ristoro, secondo le modalità previste nel presente disciplinare.

Art. 4 - Documenti che regolano le attività

Le attività saranno regolamentate dall'accordo di partenariato pubblico ex art. 5, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 sottoscritto tra le parti, dal presente disciplinare, dalla vigente legislazione e dalle norme tecniche di riferimento applicabili alle attività in oggetto.

Art. 5 - Adempimenti a carico della Provincia

L'esecuzione delle attività ed il regolare adempimento di tutte le prescrizioni dettate dal presente disciplinare saranno seguite e verificate dall'Ufficio impianti termici della Provincia, che curerà i rapporti con il Responsabile del Servizio della Società ed avrà il compito di:

- controllare che le attività siano espletate secondo i tempi e le modalità stabilite nel presente disciplinare;
- controllare che tutti gli atti amministrativi inerenti le attività siano corretti e comunque conformi alle norme del presente disciplinare.

Saranno del tutto escluse dai compiti della Provincia le incombenze relative alla organizzazione del lavoro ed alla sorveglianza del personale che effettua le attività, incombenze che sono di esclusiva competenza e responsabilità della Società.

La Provincia, ricevuti i Rapporti di prova redatti dai tecnici ispettori o dal responsabile del servizio, può provvedere ad irrogare le sanzioni amministrative come previsto dalle norme regionali e nazionali (D.Lgs. 192/2005, D.P.R. 74/2013 e L.R. 19/2015) e secondo le procedure indicate dalla Legge n.689/81 e dalla L.R. n.33/1998.

Art. 6 - Adempimenti a carico della Società.

La Società si farà carico di:

- organizzare, programmare, coordinare e dirigere le attività indicate dalla legge di settore conformemente ai contenuti del presente disciplinare ed alle eventuali richieste della Provincia;
- controllare che le attività siano espletate secondo i tempi e le modalità stabilite nel presente disciplinare;
- provvedere, in generale, a tutte le incombenze relative alla sorveglianza ed esecuzione delle attività, alla disciplina del personale ed al buon funzionamento delle attrezzature, di qualsiasi genere, in possesso della Società per l'espletamento delle attività previste nel presente disciplinare;
- controllare che tutti gli atti amministrativi e contabili siano corretti e comunque conformi alle norme del presente disciplinare;
- curare l'osservanza, direttamente o delegando persona di idonea capacità professionale, di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di lavoro, di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni, emanando disposizioni per l'attuazione delle attività in condizioni sicure, vigilando altresì che le disposizioni vengano rispettate.

In caso di gravi anomalie o irregolarità degli impianti, la Società dovrà trasmetterle entro 48 ore alla Provincia e al Comune interessato, al fine di adottare eventuali provvedimenti a tutela della pubblica incolumità.

La Società dovrà trasmettere alla Provincia, con cadenza trimestrale, un report delle attività svolte, dettagliando nello specifico il numero delle ispezioni eseguite e distinguendo tra ispezioni senza addebito ed ispezioni in campo con addebito, nei casi previsti dall'art. 8 commi 7 e 9 della L.R. 19/2015, che sono a carico del responsabile dell'impianto.

Art. 7 - Personale addetto alle attività di ispezione

La Società deve assicurare lo svolgimento delle attività con personale proprio ovvero avvalendosi di professionalità esterne in possesso dei requisiti minimi, professionali e di indipendenza richiesti dall'allegato C al D.P.R. 74/2013 e s.m.i. come previsto dall'art. 9 comma 5, del medesimo D.P.R. 74/2013.

La Società si obbliga ad adottare procedure che assicurino la formazione continua, teorica e pratica del personale, con particolare riguardo ai lavoratori di prima esperienza curando, nel contempo, l'aggiornamento dello stesso su disposizioni legislative e regolamentari afferenti le attività di ispezione e su quelle eventualmente emanate in periodi successivi e comunque nel periodo di validità del disciplinare.

La Società dovrà garantire che il personale utilizzato nelle ispezioni si attenga alle regole specificate nell'art. 8 della LR 19/2015.

La Società, inoltre, si impegna a garantire una adeguata formazione e aggiornamento organizzati per il proprio personale nonché il personale ispettivo, anche se esterno.

La Società dovrà comunicare alla Provincia i nominativi del personale impiegato nel servizio, corredando la comunicazione della copia di un documento di riconoscimento idoneo e provvederà, altresì, alla tempestiva comunicazione scritta di ogni sua variazione.

Il personale ispettivo dovrà essere munito di appositi tesserini di riconoscimento, rilasciati e redatti secondo modalità concordate con la Provincia, da utilizzare durante le attività esterne.

La Società, sotto la propria responsabilità, si impegna a far osservare al personale impiegato per l'esecuzione delle ispezioni, anche se non direttamente dipendente dalla stessa, le disposizioni che regolano l'accesso presso civili abitazioni, nonché norme comportamentali consone alla delicatezza della funzione di ispezione, anche in relazione alla tutela dell'immagine della Provincia.

In particolare avrà l'obbligo di presentarsi con il tesserino di riconoscimento in posizione ben visibile.

La Società dovrà garantire che l'Ispettore non si trovi nella condizione di essere stato direttamente o indirettamente partecipe ad una fase realizzativa e/o gestionale dell'impianto (progettazione, installazione, esercizio e manutenzione) sottoposto a controllo.

Art. 8 - Responsabilità della Società

La Società è ritenuta responsabile civilmente e penalmente di qualunque fatto doloso o colposo prodotto dal personale nel corso dell'espletamento delle ispezioni, o per cause riconducibili allo stesso, che cagioni danni e/o infortuni a terzi o a cose di terzi e si impegna conseguentemente al risarcimento dei relativi danni e/o infortuni.

Sarà cura ed impegno della Società assumere ogni iniziativa e/o provvedimento idoneo ad evitare danni ed infortuni.

La Società esonera la Provincia da ogni responsabilità penale, civile ed amministrativa verso dipendenti ed operatori o chiunque altro, per infortuni o danni che si dovessero verificare in dipendenza delle operazioni di controllo, qualunque ne sia la natura o la causa.

La Società è altresì direttamente responsabile dei possibili danni derivanti all'utenza o a terzi da eventuale errata rilevazione o determinazione dei dati risultanti dalle operazioni di ispezioni.

A garanzia di quanto sopra la Società dovrà stipulare adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, con massimale di copertura comunque non inferiore a 1.500.000,00 (diconsi unmilionecinquecentomila) Euro. Copia di tale polizza dovrà essere trasmessa alla Provincia in data antecedente l'inizio delle ispezioni.

Art. 9 - Sospensione delle attività ed inadempienze

Nei casi di sospensione arbitraria e non giustificata delle attività svolte dalla Società, la Provincia avrà piena facoltà di revocare immediatamente l'affidamento con le modalità e conseguenze previste dall'art. 10.

Qualora si verificassero inadempienze nell'esercizio delle attività oggetto del presente disciplinare

nei confronti dell'utenza, comportanti illeciti di natura penale, la Provincia potrà a proprio insindacabile giudizio revocare l'affidamento con decorrenza immediata.

Art. 10 - Revoca dell'affidamento

L'affidamento sarà immediatamente revocato nei casi di mancato rispetto di quanto previsto dall'art.6 ed inoltre nei seguenti casi:

- a) cattiva condotta mediante falsa dichiarazione;
- b) frode da parte della Società.

Art. 11 - Sorveglianza della Provincia

La Provincia potrà esercitare la facoltà di sindacare l'operato tecnico della Società anche non applicando o annullando gli effetti degli atti esibiti, qualora i dati forniti risultino manifestamente imprecisi e non veritieri.

La Provincia avrà la facoltà di eseguire, anche direttamente con propri mezzi e personale, in qualsiasi momento, tutte le prove ed i controlli che riterrà opportuni; inoltre la Provincia si riserva la facoltà di fare intervenire in qualunque momento ed a proprio insindacabile giudizio anche esperti esterni.

CAPO II - ORGANIZZAZIONE

Art. 12 - Campagna promozionale e tavolo tecnico di verifica

La Società parteciperà agli incontri con la Provincia, con le Associazioni di Categoria e quelle dei Consumatori e si impegna a partecipare alle riunioni periodicamente organizzate dalla struttura organizzativa regionale competente come previsto dall'art. 15 della L.R. 19/2015 per discutere eventuali problematiche sorte nell'applicazione di questa legge:

- monitorare nel tempo i costi di manutenzione e controllo degli impianti termici;
- definire ed analizzare i contenuti della relazione biennale di cui al comma 2 dell'art. 15 della L.R. 19/2015:
- valutare l'applicazione di eventuali accordi operativi tra i soggetti coinvolti nell'attuazione di questa legge;
- valutare eventuali modifiche da apportare alla normativa.

La Società dovrà trasmettere alla Giunta Regionale, con le modalità e tempistiche stabilite dalla stessa, una relazione sui controlli e le eventuali azioni promozionali effettuate.

Art. 13 - Aggiornamento del catasto degli impianti termici

La Società provvederà, sulla base delle attività svolte, all'aggiornamento del catasto degli impianti CURMIT per le parti di competenza, fino alla fine dell'accordo di partenariato senza alcun costo a carico della Provincia.

La Società si impegna ad utilizzare i dati personali degli utenti di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle funzioni assegnate, esclusivamente ai fini dell'applicazione della presente disciplinare, garantendo il rispetto e la tutela dei predetti dati così come previsto dalle leggi in materia (Regolamento UE n.2016/679 per la protezione dei dati personali).

Art. 14 - Comitato di coordinamento

Le parti costituiscono, quale forma di consultazione permanente tra loro nel periodo di durata dell'accordo, apposito Comitato di coordinamento, composto da un rappresentante della Provincia nonché un rappresentante della Società.

Il Comitato si riunisce almeno una volta ogni 6 mesi e comunque ogniqualvolta una delle parti ne faccia richiesta, con comunicazione da inviare almeno sette giorni prima della data indicata dalla medesima parte richiedente, la quale è tenuta a specificare, nella predetta comunicazione, l'ordine del giorno della seduta.

La convocazione del Comitato è comunque disposta in via ordinaria, ai sensi del comma che

precede, dal rappresentante della Società con apposita comunicazione recante l'ordine del giorno e la data di seduta, con almeno sette giorni di preavviso.

Art. 15 - Carta dei Servizi e rispetto della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994

Al fine di tutelare consumatori ed utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni, la Società si impegna all'aggiornamento tempestivo della "Carta dei Servizi", contemplando una sezione dedicata agli impianti termici, nonché l'inserimento dei contenuti della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 ad oggetto: "*Principi sull'erogazione dei servizi pubblici*".

Art. 16 - Norme finali

La Provincia e la Società potranno, di comune accordo, apportare tutte le modifiche al presente disciplinare che si rendessero necessarie al fine di migliorarne e renderne più efficace il contenuto e contemporaneamente soddisfare eventuali esigenze e/o richieste degli utenti.

CAPO III - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 - Penalità

Per le fattispecie sotto indicate si applicheranno le seguenti penali:

- per la mancata o ritardata trasmissione dei report di cui all'art. 6 del presente disciplinare, la Provincia addebiterà alla Società la penale di 200 euro per ogni frazione di 30 giorni di ritardo dopo il sessantesimo giorno;
- per l'irregolare effettuazione delle ispezioni, la Provincia addebiterà alla Società una penale di 100 euro per ogni irregolarità contestata.

Art. 18 - Spese

Sono a carico della Società le spese di bollo del presente disciplinare nonché le imposte o tasse nascenti dalle vigenti disposizioni, tutte senza diritto di rivalsa compresa la registrazione che si chiede venga fatta solo in caso d'uso.

Art. 19 - Foro competente

Per tutte le controversie nascenti dal presente disciplinare è competente esclusivamente il Foro di Ascoli Piceno.

Dirigente Settore III Infrastrutture e Servizi a Rete Provincia di Ascoli Piceno

Il Presidente Azienda Multi Servizi S.p.a.